



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

IL DIRETTORE

PROT. N. 1287/DGT/NO

MILANO, 27/03/2009

A tutti gli U.M.C. e C.P.A della
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest

OGGETTO: **Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.**
Decreto dirigenziale 11.11.2008.
Chiarimenti sull'applicazione.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli UMC in merito all'applicazione – a partire dal 1 aprile 2009 – della norma in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e precisazioni che, per facilità di consultazione, sono state così sintetizzate.

Norma di riferimento	Direttiva 2007/38/CE del 11.07.2007 D.M. 11.01.2008 di recepimento (G.U. 31.03.2008, n.76) D.D. 11.11.2008 (G.U. 27.11.2008, n. 278) modificato con Decreto dirigenziale 20.03.2009 in corso di pubblicazione Circolare ministeriale prot. n. 93962/8/3 del 20.11.2008 Circolare ministeriale prot. n. 28954/8.3 del 20.03.2009
Decorrenza	1 aprile 2009
Campo di applicazione	Veicoli N3 e N2 immatricolati dopo il 1 gennaio 2000
Prescrizioni	Devono montare - lato passeggero – specchi grandangolari (cat. IV) e di accostamento (cat. V) omologati secondo la direttiva 2003/97/CE
Eccezioni	N2 con massa massima <- 7,5 t dove è impossibile installare uno specchio di cat. V che contemporaneamente: <ul style="list-style-type: none">- stia tutto (eccetto il braccio) a più di 2 metri dal suolo – con tolleranza di 10 cm – indipendentemente dalla posizione in cui è regolato;- lo specchio sia completamente visibile dal posto di guida

<p>Ulteriore particolare eccezione</p>	<p>N2 e N3 già circolanti in Stati membri della UE e che rispettavano prescrizioni nazionali di tipo analogo (che imponevano cioè il montaggio lato passeggero di dispositivi atti a coprire il 95% del campo di visibilità al suolo degli specchi di categoria IV e V)</p>
<p>Norma di riferimento retrovisori</p>	<p>Direttiva 2003/97/CE del 10.11.2003 (G.U.E. 29.01.2004 L 25) <i>modificata da ultimo da 2005/27/CE</i> D.M. 19.11.2004 di recepimento (G.U. 24.03.2005, n.69) Decorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 26.01.2005 si possono rilasciare nuove omologazioni (veicoli e dispositivi); - 26.01.2006 non è più possibile rilasciare omologazioni “vecchie norme”; - 26.01.2007 non è più possibile immatricolare (salvo deroghe “fine serie”) N2 – N3 – M2 – M3 se non rispondenti alla 2003/97/CE
<p>Procedure approvazione delle soluzioni tecniche “per tipo di veicolo” (art. 4 D. D.)</p>	<p>Le case costruttrici di veicoli o di specchi propongono le soluzioni tecniche ai Centri Prova Autoveicoli che procedono alle verifiche, alla redazione del verbale, all’approvazione formale della soluzione tecnica. [tariffa 6]. <i>Completata la procedura di cui sopra le case costruttrici emettono una “dichiarazione di approvazione e autorizzazione all’installazione”, conforme all’allegato 1 al D.D. 11/11/2008, che, unitamente alla dichiarazione di installazione di cui all’allegato 2 al D.D. 11/11/2008, verrà presentata in sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione presso l’UMC competente per territorio in base alla sede dell’officina che ha effettuato l’adeguamento.</i></p>
<p>Procedure approvazione soluzioni tecniche “per singolo veicolo” (art. 7 D. D.)</p>	<p>Il proprietario del veicolo propone al Centro Prova Autoveicoli la soluzione tecnica che, se approvata, viene ratificata con il verbale delle verifiche e prove e l’emissione, da parte del CPA, del certificato di approvazione [tariffa 4.1] per il successivo aggiornamento della carta di circolazione.</p>
<p>Tariffe aggiornamento della carta di circolazione presso gli UMC</p>	<p><i>A - se l’aggiornamento della carta di circolazione viene richiesto in sede di revisione:</i></p> <p><i>a1) tariffa 3a (45.00 euro sul ccp n 9001) con emissione di un tagliando che riporterà sia l’esito della revisione che l’aggiornamento - file avviso n. 12/2009 e circolare n. 28954/8.3)</i></p> <p><i>B - se l’aggiornamento viene invece chiesto disgiuntamente dalla revisione:</i></p> <p><i>b1) tariffa 3.4 (pari a: 25.00 euro sul ccp. n. 9001 + 14.62 euro sul ccp n. 4028), con emissione di tagliando, per soluzioni tecniche approvate per tipo;</i></p> <p><i>b2) tariffa 2 (pari a: 9.00 euro sul ccp 9001 + 14,62 sul ccp 4028) per soluzioni tecniche approvate per singolo veicolo e quindi con certificato di approvazione emesso da un C.P.A. In questo caso la procedura è puramente amministrativa.</i></p>

Procedure da adottarsi in sede di revisione ai sensi dell'art. 80 C.d.S.

In sede di revisione, oltre alla documentazione di rito e ai relativi versamenti, l'utente dovrà produrre:

- nel caso di approvazione "per tipo di veicolo" (art. 4 D.D.): a) "dichiarazione di approvazione e autorizzazione all'installazione", conforme all'allegato 1 al D.D. 11/11/2008, b) dichiarazione di installazione, conforme all'allegato 2 al D.D. 11/11/2008, eventualmente integrata dalla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento di colui che effettua la dichiarazione; ,
- nel caso di approvazione "per singolo veicolo" (art. 7 D. D.): certificato di approvazione emesso dal C.P.A.,

si precisa inoltre che:

- ai veicoli, sottoposti a revisione dal 1 aprile 2009 e che non siano conformi alle disposizioni del D.M. 11/01/2008, dovrà essere attribuito l'esito: "RIPETERE";
- i veicoli sottoposti a revisione prima del 1 aprile 2009 e adeguati per gli specchi retrovisori alle disposizioni di cui alla direttiva 2007/38/CE, l'aggiornamento della carta di circolazione potrà essere effettuato in occasione della scadenza della revisione nell'anno 2010. Nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, per dimostrare che il veicolo sia stato adeguato, a bordo dello stesso deve essere tenuta, a seconda dei casi: la dichiarazione di installazione per approvazioni per tipo di veicolo (allegato 2 al D.D. 11/11/2008) ovvero il certificato di approvazione rilasciato dal CPA per approvazioni per singolo veicolo;
- l'aggiornamento della carta di circolazione, in sede di revisione annuale, è ammesso anche nel caso in cui l'installatore abbia sede in provincia diversa da quella in cui viene effettuata l'operazione di revisione;

Riconoscimento delle marcature secondo la direttiva 2003/97/CE

I dispositivi per la visione indiretta (specchi retrovisori) conformi alla direttiva 2003/97/CE (4) sono individuati dal marchio di omologazione CE costituito da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (es. 3 per l'Italia) e dal numero di omologazione del dispositivo preceduto dal progressivo "03" della direttiva 2003/97/CE (4). Il marchio di omologazione è completato dal simbolo della categoria del tipo di specchio (es. IV o V). Un esempio di marcatura di uno specchio di IV categoria omologato in Italia con il numero 1234 in conformità alla direttiva 2003/97/CE (4) è il seguente:

IV e3
03*1234

*Un esempio, invece, della marcatura di uno specchio di IV categoria, approvato in base al regolamento ECE/ONU 46*02, è il seguente:*

IV
E4 022439

(le prime due cifre "02" indicano il numero di emendamento al regolamento base)

Casi particolari

L'adeguamento riguarda – come detto – i veicoli N2 e N3 immatricolati tra:

- 01.01.2000 (art. 2 del D.M. 11.01.2008) e
- 26.01.2007 – data ultima immatricolazione “vecchie norme” [*salvo deroghe “fine serie” che, se richieste e accordate, fanno slittare la data ultima rispettivamente al: 26.01.2008 per veicoli completi e 26.07.2008 per veicoli incompleti*].

Potrebbero essere già stati resi conformi alla 2003/97/CE fin dall'origine cioè dalla produzione anche veicoli immatricolati negli anni 2004 - 2005 – 2006 e ciò in base:

- alla circolare ministeriale ex MOT1 prot n. 819/MOT1.04/C del 11.10.2004 con cui è stata consentita l'applicazione della 2003/97/CE anche in anticipo rispetto alla pubblicazione del decreto di recepimento (G.U. 24.03.2005, n.69);
- alla richiesta delle case costruttrici di veicoli che hanno adeguato la produzione e gli atti di omologazione (per esempio sulla base di certificazioni parziali CEE rilasciate da altri Stati membri) dal 29.01.2004, data di pubblicazione sulla G.U. dell'Unione Europea della direttiva.

Pertanto tali veicoli – già quindi rispondenti alla direttiva 2003/97/CE – ricadono nell'art. 2 del D.M. 11.01.2008 e non necessitano di alcun adeguamento.

Poiché – per tali casi particolari – non risulta a volte agevole comprendere se effettivamente il veicolo sia già conforme dall'origine, in quanto così costruito ed omologato, appare opportuno:

- verificare che anche gli altri specchi rechino già le marcature della 2003/97/CE (circostanza che può avvalorare l'approvazione fin dall'origine di tutto il veicolo secondo le nuove norme) oppure
- richiedere al proprietario del veicolo una dichiarazione ove attesti che il veicolo non ha subito modifiche dalla data di immatricolazione.

Si precisa infine che l'eventuale adeguamento del veicolo in sede di nazionalizzazione non comporta modifiche alle tariffe di rito (3.1 o 4.1 a seconda della provenienza, UE o EXTRA UE, del veicolo)

F.to Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto GARRISI